COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-146.4.0.-84

L'anno 2015 il giorno 29 del mese di Giugno il sottoscritto Santolamazza Maria Letizia in qualita' di dirigente di Settore Gestione Servizi Per L'Infanzia E La Scuola Dell'Obbligo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5 – LETT. A) DEL D.LGS. 163/2006 DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO OCCORRENTE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE SPECIALISTICO ESTIVO PER LE SEZIONI PARTICOLARMENTE ATTREZZATE, DA ESEGUIRSI NEL PERIODO DAL 29 GIUGNO AL 21 AGOSTO 2015, ALLE SOCIETÀ, PRESSO LE SCUOLE, PER I RISPETTIVI IMPORTI E CIG CHE SEGUONO: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CO.SER.CO. ONLUS PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RIZZO ALESSI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.185,28, ONERI FISCALI ESCLUSI – CIG Z121522C66; R.T.I. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS (MANDATARIA) E LA COMUNITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (MANDANTE) PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA FABRIZI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.185,28, ONERI FISCALI ESCLUSI – CIG ZF81522C9F.

Adottata il 29/06/2015
Esecutiva dal 08/07/2015

29/06/2015	SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-146.4.0.-84

OGGETTO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5 – LETT. A) DEL D.LGS. 163/2006 DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO OCCORRENTE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE SPECIALISTICO ESTIVO PER LE SEZIONI PARTICOLARMENTE ATTREZZATE, DA ESEGUIRSI NEL PERIODO DAL 29 GIUGNO AL 21 AGOSTO 2015, ALLE SOCIETÀ, PRESSO LE SCUOLE, PER I RISPETTIVI IMPORTI E CIG CHE SEGUONO: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CO.SER.CO. ONLUS PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RIZZO ALESSI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.185,28, ONERI FISCALI ESCLUSI – CIG Z121522C66; R.T.I. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS (MANDATARIA) E LA COMUNITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (MANDANTE) PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA FABRIZI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.185,28, ONERI FISCALI ESCLUSI – CIG ZF81522C9F.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 2015-146.4.0.-43, esecutiva ai sensi di legge, a seguito dell'espletamento di una procedura aperta di cui all'art. 3 – comma 37 del D.Lgs. 163/2006, si è disposta l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, dei servizi socio-educativi, socio-assistenziali specialistici e di sostegno didattico a favore degli alunni disabili frequentanti i servizi educativi per l'infanzia e le scuole del primo ciclo d'istruzione pubbliche e paritarie oggetto dell'ACCORDO 4 (MEDIO PONENTE - PONENTE) a favore della SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CO.SER.CO. ONLUS, per il periodo di venti mesi a decorrere dal 15/06/2015, per l'importo complessivo di Euro 1.408.497,60, oneri fiscali esclusi;
- con determinazione dirigenziale n. 2015-146.4.0.-44, esecutiva ai sensi di legge, a seguito dell'espletamento di una procedura aperta di cui all'art. 3 – comma 37 del D.Lgs. 163/2006, si è disposta l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, dei servizi socio-educativi, socio-assistenziali specialistici e di sostegno didattico a favore degli alunni disabili frequentanti i servizi educativi per l'infanzia e le scuole del primo ciclo d'istruzione pubbliche e paritarie oggetto dell'ACCORDO 5 (MEDIO LEVANTE – LEVANTE) a favore del R.T.I costituito fra la mandataria SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS e la mandante LA COMUNITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, per il periodo di venti mesi a decorrere dal 15/06/2015, per l'importo complessivo di Euro 1.293.109,11, oneri fiscali esclusi;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- nel periodo estivo il Comune di Genova deve assicurare il servizio socio assistenziale specialistico a favore degli alunni disabili nelle sezioni particolarmente attrezzate presso la scuola secondaria di primo grado Rizzo Alessi e la scuola primaria Fabrizi;
- pertanto, con determinazioni dirigenziali nn. 2015-146.4.0.-80 e 2015-146.4.0.81 si è proceduto, in particolare, all'affidamento del servizio socio assistenziale specialistico estivo a favore degli alunni disabili frequentanti le sezioni particolarmente attrezzate presso le scuole di cui sopra;
- presso le sezioni particolarmente attrezzate presso cui viene erogato il servizio socio assistenziale specialistico estivo, deve necessariamente essere garantito anche il servizio infermieristico;
- durante l'anno scolastico l'onere del servizio infermieristico viene assolto dalla ASL in quanto servizio correlato al diritto allo studio, mentre nell'ambito del servizio estivo, che il Comune fornisce al fine di garantire l'integrazione dei bambini/ragazzi disabili nonché per favorire lo sviluppo di azioni a sostegno delle famiglie, l'onere di provvedere al servizio infermieristico viene assunto dall'ente che gestisce i centri estivi;

- il servizio infermieristico, ai sensi della vigente normativa in materia, deve necessariamente essere espletato da personale infermieristico in possesso del diploma universitario di infermiere, al fine di garantire l'appropriata assistenza agli utenti del servizio estivo;

PRESO ATTO che:
- per la motivazione di cui sopra, in assenza di una figura infermieristica professionale il servizio socio assistenziale specialistico estivo non potrebbe essere assolutamente essere erogato, con conseguente grave pregiudizio per gli alunni disabili fruitori di tale servizio e del contesto sociale in cui gli stessi vivono;
- negli accordi quadro aggiudicati con le succitate determinazioni dirigenziale n. 2015-146.4.0.-43 e 2015-146.4.0.-44, il servizio infermieristico non risulta compreso poiché tale bisogno è sopravvenuto successivamente in base alla specifica domanda dell'utenza;
- all'art. 57 comma 5 lett. a) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. si prevede che "… i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale… " possano essere aggiudicati mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, "… purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 a.1) tali servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico ed economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
 a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo contrattuale iniziale";
- il servizio infermieristico in oggetto rientra pienamente nella fattispecie normata dall'art. 57 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 sopra richiamato;

DATO ATTO che:
- con note in data 17 giugno 2015 prott. nn. 196214 e 196247 è stato chiesto, rispettivamente, alla SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CO.SER.CO. ONLUS e alla SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS, in qualità di mandataria del R.T.I. costituito fra la stessa e LA COMUNITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, di presentare un progetto operativo "… che tenga conto delle caratteristiche del servizio illustrate nel capitolato di gara allegato quale parte integrante alla Determinazione Dirigenziale 2014-146.4.0.-81...", in ordine all'esecuzione del servizio socio assistenziale specialistico estivo, compreso il servizio infermieristico;
- la figura dell'infermiere deve essere inquadrata nella corrispondente categoria prevista dal CCNL applicato ;
- per garantire adeguata assistenza a tutti, trattandosi di ragazzi molto gravi, l'infermiere deve essere presente presso ciascuna sezione attrezzata della scuola secondaria di primo grado Rizzo Alessi e della scuola primaria Fabrizi per 34 ore settimanali coincidenti con gli orari di frequenza degli utenti iscritti al centro (n. venti alunni iscritti in ciascun centro);

- il costo orario del servizio è stato definito sulla base della tabella regionale del CCNL COOP. SOCIALI, attualmente in vigore per la figura professionale di infermiere, - categoria D2 con indennità professionale;

VERIFICATO
che il servizio in oggetto, a tutt'oggi, non risulta compreso:
- nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A.";
- nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;

RITENUTO
pertanto, necessario, procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. a) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. alla SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CO.SER.CO. ONLUS e al R.T.I. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS (mandataria) e LA COMUNITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (mandante) del servizio infermieristico, complementare al servizio socio assistenziale specialistico estivo, da erogarsi a favore dei bambini disabili frequentanti le sezioni particolarmente attrezzate, presso la scuola secondaria di primo grado Rizzo Alessi e la scuola primaria Fabrizi, per il periodo dal 29 giugno al 21 agosto 2015, per il rispettivo importo complessivo di Euro 6.185,28, oneri fiscali esclusi;

CONSIDERATO
opportuno, in funzione dell'assoluta urgenza del servizio del caso, autorizzare, ai sensi dell'art. 11 – comma 9 del D.L.gs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 302 – comma 2 – lett. a) e b) del D.P.R. 207/2010, l'eventuale esecuzione anticipata dello stesso;

DATO ATTO
che la spesa di cui al presente provvedimento:
- deve ritenersi obbligatoria al fine di garantire la regolare erogazione del servizio infermieristico, complementare del servizio socio assistenziale specialistico estivo, a favore degli alunni disabili frequentanti le sezioni particolarmente attrezzate;
- non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della legge n. 122/2010;
- ai fini dell'applicazione delle novità fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad attività in ambito istituzionale come dettagliatamente indicato in relazione a ciascun impegno assunto al successivo punto 10) del dispositivo del presente provvedimento;

DATO ATTO
altresì, di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il servizio in oggetto non viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3. della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

VISTO
il decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20-5-2015, con il quale è stato differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione dei documenti previsionali per l'esercizio 2015 e autorizzato automaticamente l'esercizio provvisorio;

VISTO
l'art. 163 c. 3 e c.1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

VISTA
la Decisione di Giunta n. 7 del 26.3.2015 ad oggetto: "INDIRIZZI PER L'ELABORAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO 2015/2017";

ACCERTATO
che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- l'art. 26 della Legge n. 488/1999;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006";
- il R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 aprile 2008 n. 026 e s.m.i.;
- il Regolamento dell'Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 9 dicembre 2008, ed in particolare l'art. 22, commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa e qui integralmente richiamati:

1) di affidare ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il servizio infermieristico, complementare al servizio socio assistenziale specialistico estivo, dal 29 giugno al 21 agosto 2015, nelle sezioni particolarmente attrezzate presso la scuola secondaria di primo grado Rizzo Alessi e la scuola primaria Fabrizi, per 34 ore settimanali, alle Società, per i rispettivi importi, come segue:
 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CO.SER.CO. ONLUS, con sede in Genova Via Polleri, 3/1 C.A.P. 16125 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02655780100, **codice beneficiario 29264** → presso la scuola secondaria di primo grado Rizzo Alessi, per l'importo di Euro 6.185,28, oneri fiscali esclusi;
 - R.T.I costituito fra la mandataria SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS, con sede legale in Genova, Piazza dei Greci, 5R - C.A.P. 16124 e sede operativa in Genova – Via T. Invrea 20/22 – 16129 Genova, codice fiscale e partita I.V.A. 01062310105, **codice beneficiario 11327** e la mandante LA COMUNITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS → presso la scuola primaria Fabrizi, per l'importo di Euro 6.185,28, oneri fiscali esclusi;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

2) di dare atto che il servizio di cui trattasi non risulta compreso:
 - nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A.";
 - nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;

3) di dare atto dell'esito positivo dell'accertamento d'ufficio circa il possesso, da parte della Società e del R.T.I. affidatari, di cui al precedente punto 1), dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

4) di stabilire che il servizio, di cui al precedente punto 1), sia disciplinato dallo schema di contratto esecutivo, che con il presente provvedimento si approva e si allega quale parte integrante del provvedimento medesimo;

5) di autorizzare, nelle more della stipulazione del contratto esecutivo, ai sensi dell'art. 11 – comma 9 del D.L.gs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 302 – comma 2 – lett. a) e b) del D.P.R. 207/2010, l'esecuzione anticipata del servizio di cui al precedente punto 1);

6) di stabilire che il contratto esecutivo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6 del D.L. n. 145/2013, convertito con L. n. 9/2014 sia stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata da registrarsi in caso d'uso;

7) di adempiere all'obbligo di comunicazione ai beneficiari della spesa ex art. 191 – comma 1 del T.U.E.L.;

8) di dare atto, inoltre, che gli atti definitivi afferenti l'affidamento di cui al precedente punto 1) sono impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi;

9) di dare atto che la spesa occorrente non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della legge n. 122/2010;

10) di impegnare l'importo complessivo di Euro 12.865,38, I.V.A. 4% compresa, al capitolo che sarà iscritto sul bilancio 2015 in corrispondenza dell'attuale capitolo 17159 C.d.C. 1160, "Servizi a sostegno dell'autonomia scolastica - Contratti di servizio, convenzioni con privato sociale e terzi (studenti disabili)", P.d.C. 1.03.02.15.999 "Altre spese per contratti di servizio pubblico" Siope 1306 "Altre spese per servizi", ripartito come segue:
 - **Euro 6.432,69 (IMP 2015/6881),** di cui imponibile Euro 6.185,28 più I.V.A. 4% pari ad Euro 247,41, in ambito istituzionale, a favore della SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CO.SER.CO. ONLUS, **codice beneficiario 29264;**
 - **Euro 6.432,69 (IMP 2015/6882),** di cui imponibile Euro 6.185,28 più I.V.A. 4% pari ad Euro 247,41, in ambito istituzionale, a favore del R.T.I. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS, **codice beneficiario 11327** e la mandante LA COMUNITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;

11) di dare atto che gli impegni di cui al precedente punto sono riferiti a spesa avente carattere di obbligatorietà e, pertanto, non è soggetta ai limiti dell'art. 163, c. 1. del D.Lgs. n. 267/2000, con riferimento all'arco temporale di operatività dell'esercizio provvisorio, ai sensi della proroga disposta dal decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20-5-2015, con il quale è stato differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione dei documenti previsionali per l'esercizio 2015 e autorizzato automaticamente l'esercizio provvisorio;

12) di provvedere, a fronte del servizio eseguito correttamente, alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di Mod. M1 Rag nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento e subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Impresa assegnataria dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

13) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

14) di dare atto, in riferimento al R.U.P., dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012.

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-146.4.0.-84
AD OGGETTO
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5 – LETT. A) DEL D.LGS. 163/2006 DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO OCCORRENTE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE SPECIALISTICO ESTIVO PER LE SEZIONI PARTICOLARMENTE ATTREZZATE, DA ESEGUIRSI NEL PERIODO DAL 29 GIUGNO AL 21 AGOSTO 2015, ALLE SOCIETÀ, PRESSO LE SCUOLE, PER I RISPETTIVI IMPORTI E CIG CHE SEGUONO: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CO.SER.CO. ONLUS PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RIZZO ALESSI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.185,28, ONERI FISCALI ESCLUSI – CIG Z121522C66; R.T.I. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS (MANDATARIA) E LA COMUNITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (MANDANTE) PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA FABRIZI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.185,28, ONERI FISCALI ESCLUSI – CIG ZF81522C9F.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott.ssa Magda Marchese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Contratto fra il Comune di Genova e l'Impresa "……." per l'esecuzione del servizio infermieristico, complementare al servizio socio assistenziale specialistico estivo, da erogarsi a favore dei bambini disabili frequentanti la sezione particolarmente attrezzata, presso la scuola ……. - CIG …….

§§***§***§***

Con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso tra Il **COMUNE DI GENOVA**, nel seguito per brevità richiamato semplicemente come "Comune", con sede in Genova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da ……, nato a …… il ……., domiciliato presso la sede Comunale, nella qualità di …….

e

l'Impresa "……..", nel seguito per brevità richiamata semplicemente come "Impresa", con sede in ……, Via …….. n. ….. – C.A.P. …….., codice fiscale e partita I.V.A. ……, rappresentata da ……., nato a …… il ……, codice fiscale …….. nella qualità di

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. ……., esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto all'affidamento, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. a) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. alla SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CO.SER.CO. ONLUS e al R.T.I. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS (mandataria) e LA COMUNITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE del servizio infermieristico, comple-

mentare al servizio socio assistenziale specialistico estivo, da erogarsi a favore dei bambini disabili frequentanti le sezioni particolarmente attrezzate, presso la scuola secondaria di primo grado Rizzo Alessi e la scuola primaria Fabrizi, per il periodo dal 29 giugno al 21 agosto 2015, per il rispettivo importo complessivo di Euro 6.185,28, oneri fiscali esclusi.

LE PARTI, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue, in conformità ed in esecuzione della suddetta determinazione dirigenziale:

Articolo 1. Oggetto del contratto - Il Comune, come sopra rappresentato, espletate le verifiche relative all'accertamento dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., affida all'Impresa che, come sopra costituita, accetta il servizio infermieristico, complementare al servizio socio assistenziale specialistico estivo, da erogarsi a favore dei bambini disabili frequentanti la sezione particolarmente attrezzata presso la scuola in oggetto. Tale servizio viene conferito ed accettato fra le Parti senza riserve, a tutte le condizioni, modalità di esecuzione ed oneri stabiliti: nel Capitolato di gara allegato, quale parte integrante, alla determinazione dirigenziale n. 2014-146.4.0.-81, nel piano economico trasmesso con nota n. …… nonché in conformità al progetto presentato dalla cooperativa con nota n. …….

Articolo 2. Durata del contratto - Il presente contratto ha validità dal 29 giugno sino al 21 agosto 2015.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il Comune, a tutela della continuità del servizio in oggetto, di interesse pubblico, nelle more della stipulazione del contratto, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 302 – commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010, l'esecuzione anticipata del servizio.

Articolo 3. Importo del contratto - Le Parti come sopra costituite dichiarano che l'importo complessivo del servizio ammonta ad Euro 6.185,28 (seimila cento ottantacinque virgola ventotto), oneri fiscali esclusi. Il Comune, ai sensi dell'art. 22 del vigente "Regolamento a

Disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova", si riserva la facoltà di richiedere, nel corso dell'esecuzione del contratto ed alle condizioni dallo stesso previste, aumenti o diminuzioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale. In tal caso l'Impresa si obbliga ad eseguire l'ulteriore prestazione richiesta senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo, ad eccezione del corrispettivo relativo alla nuova prestazione assegnata.

Articolo 4. Disciplina contrattuale del rapporto – Il servizio viene conferito dal Comune ed accettato dall'Impresa sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile del presente contratto e degli atti nello stesso richiamati. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, le Parti si obbligano a fare riferimento al Capitolato Generale per gli Appalti e le Forniture del Comune di Genova ed al vigente "Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova", che le Parti stesse, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare.

Articolo 5. Verifica di conformità - Effettuate con esito positivo le verifiche in ordine alla corretta esecuzione del servizio, il Comune rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

Articolo 6. Pagamenti – Il Comune provvederà al pagamento del servizio regolarmente eseguito entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura correttamente emessa.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. il **CIG** attribuito al lotto oggetto del presente contratto è ……..

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'Impresa è obbligata ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune non potrà liquidare i corrispettivi dovuti. Il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine, il numero di C.I.G. ed il codice IPA seguente: 2EK2I5. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'e-

ventuale modifica verrà prontamente comunicata all'Esecutrice via PEC.

Le Parti, altresì, si danno reciprocamente atto che la fattura emessa dall'Impresa dovrà riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" **mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S"**, integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n, 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso ……. – Agenzia n. …….di ……. - Codice IBAN ……. dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

- ……, nat. a …… il ……., codice fiscale ……;
- ……, nat.. a …… il ……., codice fiscale …….

L'Impresa si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento

del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) già indicato in quest'articolo.

In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora l'Impresa non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 7. Clausola risolutiva espressa - Il Comune procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione del servizio;
d) transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010; in tal caso l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità fi-

nanziaria, ne informano contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio del Governo territorialmente competente;

Articolo 8. Controversie - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 9. **Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale -** Tutte le eventuali spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti nel presente atto, sono a carico dell'Impresa, che vi si obbliga.

La presente scrittura privata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5) del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 in data 26 aprile 1986, è stipulata in modalità elettronica. Gli effetti dell'atto decorrono dalla sua sottoscrizione con firma digitale da parte del Dirigente competente in rappresentanza del Comune. La scrittura privata è registrata ed archiviata in un apposito software ai fini dell'apposizione della data certa e della conservazione permanente. Il Dirigente che provvede alla stipula comunica tramite PEC al contraente l'avvenuta sottoscrizione, fornendo i dati di repertoriazione.

Il presente contratto è esente bollo, ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella Allegato B del D.P.R. 642/1972 e s.m.i.

L'Impresa La Stazione Appaltante